



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Associazione
Nazionale
Commercialisti

I crediti d'Imposta

Credito d'imposta per Investimenti nel Mezzogiorno

Fonte normativa

L. 28.12.2015 n. 208 (L. di stabilità 2016) - Art. 1, co. 98-108

proroga al 31/12/2022:

Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178, co. 171)

Altre fonti normative

- Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016
- Circolare n. 12/E del 13 aprile 2017
- Provvedimenti del 24 marzo 2016
- Provvedimento del 14 aprile 2017
- Provvedimento del 9 agosto 2019

Ambito territoriale

Sono agevolati gli investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni:

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Molise

Sardegna

Abruzzo

Settori ammessi

Tutti tranne:

- industria siderurgica e carbonifera;
- costruzione navale;
- fibre sintetiche;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
- credito, finanziario e assicurativo.

Riferimento: il codice ATECO indicato nel **CIM17**, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento.

Come fare per accedere al credito

Occorre presentare idonea domanda in via telematica tramite l'applicazione resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate CIM17, disponibile dal 31 marzo 2021 nella sua ultima edizione.

In caso di agevolazione spettante > 150.000 euro l'Agenzia effettua le verifiche ANTIMAFIA.

Come si utilizza il credito

Il credito è utilizzabile a partire dal 5° giorno successivo a quello di ricezione dell'OK da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Codice tributo: 6869 – Sezione ERARIO

Rispetto delle norme sulla sicurezza e regolarità contributiva

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata a:

- 1. rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;**
- 2. Regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC REGOLARE)*.**

* = cfr. DM 30 gennaio 2015, artt. 1 e 2

Beni «nuovi»

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti per l'acquisizione di
BENI NUOVI di FABBRICA.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti relativi:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione!

Investimenti esclusi

NON SONO AGEVOLABILI gli investimenti relativi:

- Immobili
- Autoveicoli

Modalità di effettuazione degli investimenti

- acquisto da terzi;
- leasing;
- contratto di appalto;
- realizzazione in economia.

Investimento massimo ammesso

Il credito d'imposta è **commisurato al costo complessivo dei beni.**

Limiti massimi per ciascun progetto di investimento:

- 3 milioni di euro** per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro** per le medie imprese;
- 15 milioni di euro** per le grandi imprese.

Aliquote

Regioni **Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna:**

- **45%** per le piccole imprese
- **35%** per le medie imprese
- **25%** per le grandi imprese

Regioni **Abruzzo e Molise:**

- **30%** per le piccole imprese
- **20%** per le medie imprese
- **10%** per le grandi imprese

Modalità di utilizzo del credito

- 1. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione**
- 2. Non può essere ceduto**

Esposizione in dichiarazione

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU:

- 1. della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati);**
- 2. dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d'imposta nei quali il credito viene utilizzato in compensazione, fino al suo completo utilizzo.**

Non applicazione del limite annuale all'utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi

- 1. Al credito d'imposta in esame non si applica il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.**
- 2. Pertanto, il credito d'imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al limite di 250.000,00 euro applicabile ai crediti d'imposta agevolativi.**

Non applicazione del limite annuale alle compensazioni nel modello F24

NON si applicano:

- 1. il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (700.000,00 euro);**
- 2. il divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), in presenza di debiti:**
 - iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall’1.10.2011;**
 - di ammontare superiore a 1.500,00 euro;**
 - per i quali sia scaduto il termine di pagamento.**

Rideterminazione del credito (comma 105)

- 1. se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;**
- 2. In caso di cessione del bene (anche comodato a partner commerciale);**
- 3. In caso di trasferimento del bene all'estero;**
- 4. In caso di mancato riscatto del bene acquisito in LEASING.**

Versamento volontario

Il credito indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi.

Recupero delle agevolazioni NON SPETTANTI

In caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, scatta il recupero del relativo importo, maggiorato di **interessi e sanzioni**.

Però:

- in caso di **utilizzo del credito d'imposta in misura superiore a quella spettante**, si applica **la sanzione pari al 30% del credito utilizzato**;
- in caso di utilizzo in compensazione di un **credito d'imposta inesistente**, si applica la **sanzione dal 100% al 200%** della misura del credito stesso, senza possibilità di applicare la definizione agevolata.

Controlli

Al fine di evitare sorprese, è bene dotarsi in partenza di:

- 1. Documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la determinazione del credito spettante;**
- 2. Indicazione in fattura del beneficio fiscale;**
- 3. Se valore > 300.000 euro: perizia tecnica o attestato di conformità rilasciato da ente certificatore accreditato;**
- 4. Se valore < 300.000 euro: DSAN dell'amministratore ai sensi del DPR.445/2000**

Caso n.1 – Trasferimento dalla società ai soci

Con la [risposta a interpello n. 85 del 5 marzo 2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiare indicazioni in merito alla possibilità di trasferimento ai soci del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

In particolare, il Fisco ha evidenziato come **l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta**, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.

Caso n.2 – Conferimento d'azienda

Un contribuente che ha conferito la propria azienda alla neocostituita società di cui è rappresentante legale e socio unico, non deve presentare una nuova richiesta per trasferire il residuo del credito d'imposta "Mezzogiorno" dalla vecchia alla nuova impresa.

L'Agenzia delle entrate con la risposta n. 143 del 25 maggio 2020 ha dichiarato che la comunicazione arriva al Fisco tramite la compilazione del modello F24.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.143_2020.pdf/e12aca93-8c14-544b-dc98-f30fb6a971f8

Caso n.3 – Cessione del punto vendita

Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno **non decade se i beni agevolati non vengono dismessi o ceduti a terzi, ma restano parte integrante dell'azienda** che viene affidata in gestione ad un soggetto terzo tramite contratto di affitto.

Questa la determinazione contenuta nella [Risposta n. 75 del 13 marzo 2019](#) a seguito dell'interpello di una società di commercio all'ingrosso e al dettaglio che intendeva accedere al credito d'imposta per il Mezzogiorno con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di un nuovo supermercato in un Comune della Campania che avrebbe poi ceduto ad un terzo soggetto, economicamente indipendente, per la gestione, con contratto di affitto di ramo d'azienda.